

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1818

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAUSI, MORETTI, FRANCESCO SANNA

Modifiche alla disciplina in materia di rateizzazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale, di controlli formali e automatici sulle dichiarazioni nonché di definizione agevolata delle sanzioni irrogate a seguito di accertamento

Presentata il 18 novembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'ordinamento italiano, l'istituto della rateazione delle somme dovute al fisco ha subito continui interventi legislativi che hanno prodotto una disciplina normativa frammentaria, tale da indurre, in alcuni casi, a comportamenti opportunistici dei soggetti coinvolti.

A legislazione vigente esistono tre tipologie di dilazione di pagamento: la prima, avente ad oggetto le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o di affidamento dei carichi all'agente della riscos-

sione nei confronti dei contribuenti ai quali siano stati notificati accertamenti esecutivi di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per questa fattispecie trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quale stabilisce, al comma 1, che «L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere nell'ipotesi di temporanea situa-

zione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili». L'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recependo in parte la risoluzione 8-00002 approvata il 22 maggio 2013 dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati, è intervenuto in tema di riscossione, modificando e integrando il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 con una serie di misure finalizzate ad aiutare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità.

In attuazione del citato articolo 52, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'8 novembre 2013, ha, da ultimo, precisato che sono possibili quattro tipi di piani di rateizzazione nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica del contribuente: ordinario (fino a 72 rate), in proroga ordinario (ulteriori 72 rate), straordinario (fino a 120 rate) e in proroga straordinario (ulteriori 120 rate). Il medesimo decreto individua inoltre le specifiche condizioni che consentono la rateazione fino a dieci anni. La proroga è possibile una sola volta a condizione che non sia intervenuta la decadenza.

La seconda fattispecie di rateazione ha ad oggetto le comunicazioni di irregolarità (cosiddetti « avvisi bonari ») inviate ai contribuenti a seguito:

a) della liquidazione della dichiarazione dei redditi, di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai fini delle imposte dirette, e all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 633, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

b) dei controlli formali di cui all'articolo 36-*ter* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Per questa fattispecie trova applicazione l'articolo 3-*bis* del decreto legislativo

18 dicembre 1997, n. 462, il quale dispone, al comma 1, che tali somme dovute « possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo ».

Il terzo tipo di dilazione di pagamento riguarda le rateizzazioni conseguenti:

a) all'adesione agli inviti a comparire di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

b) all'adesione ai processi verbali di constatazione di cui all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 218 del 1997;

c) alla definizione degli accertamenti nel procedimento di accertamento con adesione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 1997;

d) alle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

e) alle somme dovute in caso di omessa impugnazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

Le diverse forme di rateazione comportano evidenti differenze sotto i profili del diritto all'accesso al beneficio, del periodo di rateazione, della decadenza dal beneficio e delle sanzioni connesse al mancato rispetto del piano.

Innanzitutto, mentre nella rateazione che ha ad oggetto le comunicazioni di irregolarità e in quella che ha ad oggetto l'accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale, la dilazione del pagamento non è sottoposta ad alcuna condizione, in quella avente ad oggetto le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o di affidamento dei carichi all'agente della riscossione, il beneficio è subordinato alla sussistenza di una comprovata e temporanea situazione di difficoltà ad adempiere. Nel caso di emissioni

di ruoli, quindi, è l'agente della riscossione a decidere in merito alla concessione della rateazione, negli altri casi invece l'amministrazione non può in alcun modo opporsi alla decisione del contribuente di pagare a rate. A fare da contraltare al riconoscimento di un vero e proprio diritto alla rateazione sta il minor numero di rate di cui il contribuente può al massimo usufruire.

La rigidità del meccanismo previsto per le rateizzazioni diverse da quelle gestite dall'agente della riscossione (la prima fattispecie) può dare origine a situazioni palesemente discriminatorie sebbene a chi aderisca a un verbale o a un invito ovvero raggiunga un accordo con il fisco in sede pre-processuale o processuale non possa essere negata la dilazione, è indubitabile che, a fronte di situazioni di temporanea e obiettiva difficoltà che rendano difficile ovvero impossibile rispettare il piano commisurato al numero di rate massimo previsto dalla legge, costui si vede negare dal sistema una rateazione più lunga, che invece gli sarebbe riconosciuta a fronte di una richiesta avanzata a seguito di iscrizione a ruolo e conseguente notificazione della cartella di pagamento.

In definitiva, in caso di mancato pagamento di una rata delle somme dovute a seguito di accordo con il fisco (o di acquiescenza) entro la scadenza della rata successiva, non solo si perde il beneficio della rateazione, ma è irrogata una sanzione pari al 60 per cento del tributo che ancora non è stato pagato, con conseguenti pesanti effetti negativi sui contribuenti e sulle imprese che si trovano già in una situazione di precarietà.

È da segnalare, inoltre, che, per i citati istituti dell'invito a comparire e dell'adesione ai verbali di cui, rispettivamente all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 218 del 1997, non dovrebbe trovare applicazione la sanzione del 60 per cento, atteso che le stesse norme rinviano all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 218 del 1997 esclusivamente per quel che riguarda i termini e le modalità del versamento rateale. Per quel che riguarda l'acque-

scenza, invece, l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 1997 rinvia esplicitamente alla norma sanzionatoria di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo.

Se si aderisce a un processo verbale di constatazione o a un invito a comparire, quindi, non si è soggetti alla sanzione del 60 per cento delle somme che ancora devono essere versate a titolo di tributo, a differenza di quel che invece è previsto per l'acquiescenza all'accertamento, per la definizione in accertamento con adesione e per la chiusura in conciliazione.

Risulta dunque evidente che l'istituto della rateazione delle somme dovute al fisco meriterebbe un radicale ripensamento. Le differenze evidenziate non paiono infatti sufficientemente supportate dal punto di vista logico e giuridico, generando non giustificabili discriminazioni, con conseguenti dubbi in merito al rispetto dell'articolo 3 della Costituzione.

L'intervento di riforma della presente proposta di legge intende mantenere la differenza tra la rateazione dei carichi di ruolo, gestita dall'agente della riscossione e collegata alla valutazione di situazioni di obiettiva e temporanea difficoltà ad adempiere, e la rateazione delle somme, gestita dall'Agenzia delle entrate, che il contribuente decida di pagare al fisco in una fase precedente alla riscossione eliminando ogni differenza tra la rateazione conseguente all'utilizzo di istituti deflattivi del contenzioso (adesione ai processi verbali di constatazione, adesione a inviti a comparire, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, acquiescenza) e la rateazione delle somme dovute a seguito di un avviso bonario prevedendo per queste fattispecie meccanismi automatici di rateazione.

Si ritiene, inoltre, quanto mai necessaria una diminuzione del divario tra numero delle rate ottenibili a seguito dell'emissione dei ruoli da parte dell'agente della riscossione e numero delle rate massime, individuate con legge, per le altre forme di rateazione.

L'attuale disciplina sanzionatoria deve essere corretta nella sua sproporzione: la

penalità del 60 per cento del tributo che rimane da pagare genera notevolissime perplessità dal lato costituzionale, non solo per la discriminazione che essa introduce rispetto a fattispecie del tutto analoghe (si pensi al caso degli avvisi bonari, alla rateazione dei carichi di ruolo, ma anche alla situazione di chi scientemente non paga le imposte, vedendosi costui irrogare la sanzione del 30 per cento, peraltro riducibile al 10 per cento ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione), ma anche perché è intrinsecamente irragionevole che la sanzione per un determinato inadempimento, quale il mancato pagamento di una rata, sia commisurata non alla rata stessa, ma al complessivo debito residuo.

Va infine consentita la rateazione anche per gli avvisi di liquidazione in materia di imposta di registro, non essendovi alcuna valida ragione che escluda tali atti impositivi dal beneficio, nonché per il pagamento in misura agevolata delle sanzioni.

In considerazione di quanto finora evidenziato, la presente proposta di legge, al comma 1 dell'articolo unico, prevede l'aumento dei tempi della rateazione per acquiescenza, adesione ai processi verbali di constatazione, adesione agli inviti a comparire e accertamento con adesione, con la

conseguente riduzione del divario rispetto ai tempi della rateazione dei carichi di ruolo. Viene eliminato il riferimento a 51.645,69 euro aggiornandolo a 50.000 euro, limite oltre il quale è possibile la rateazione in 24 rate anziché 12.

Viene eliminata la sanzione del 60 per cento sulle somme non ancora versate a titolo di tributo ed è mantenuta una sanzione pari al 30 per cento della rata non versata; rimane valido il principio secondo il quale il mancato pagamento di una rata entro la scadenza della successiva determina la decadenza dal beneficio. Viene inoltre consentita la rateazione anche degli avvisi di liquidazione in materia di registro, per i quali attualmente essa è preclusa.

Il comma 2 e il comma 3 estendono, rispettivamente, alla rateazione delle somme dovute a seguito di conciliazione e di quelle dovute a seguito di controlli formali e controlli automatici (avvisi bonari) alla disciplina prevista dal comma 1 per l'adesione ai processi verbali.

Il medesimo comma 3, inoltre, elimina la disparità tra il saggio di interesse, attualmente pari al 3,5 per cento annuo, applicato alla rateazione a seguito di controlli formali e controlli automatici rispetto alle altre forme di rateazione cui si applica il saggio legale.

Infine il comma 4 consente di rateizzare anche le somme versate in sede di definizione delle sanzioni, possibilità, anche questa, oggi preclusa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 2, le parole: « otto », « dodici » e « cento milioni di lire » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « dodici », « ventiquattro » e « 50.000 euro »;

2) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata non versata e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui al citato articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva »;

b) all'articolo 15, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*ter*. Il pagamento rateale di cui all'articolo 8, comma 2, si applica anche in caso di omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta a fronte del quale non può essere formulata istanza di accertamento con adesione, a condizione che il contribuente paghi la prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso ».

2. All'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « otto » e « dodici » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « dodici » e « ventiquattro »;

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata non versata e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui al citato articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva ».

3. All'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « sei », « cinquemila » e « venti » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « dodici », « cinquantamila » e « ventiquattro »;

b) al comma 3, le parole: « al tasso del 3,5 per cento annuo » sono sostituite dalle seguenti: « al saggio legale ».

4. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di ventiquattro rate trimestrali se le somme dovute supe-

rano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato al comma 2 dell'articolo 17. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione »;

b) all'articolo 17, comma 2, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: «Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di ventiquattro rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine di proposizione del ricorso. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione ».

€ 1,00



17PDL0017120